

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO SCIENTIFICO E RIUSO IN RESIDENZA PER STUDENTI UNIVERSITARI DELL'EDIFICIO SAN BARNABA A MODENA

CIG: B2B1D79ABF

CUP: E97G22000140004

PREMESSE

Con atto del Direttore Generale Rep. n. 372/2024 Prot. n. 220876 del 01/08/2024 questa Amministrazione ha deliberato di affidare i lavori restauro scientifico e riuso in residenza per studenti universitari dell'edificio San Barnaba a Modena.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite piattaforma di approvvigionamento digitale accessibile all'indirizzo <https://unimore.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Modena - codice NUTS ITD54

CIG: B2B1D79ABF. – CUI: L00427620364202400004 – CUP: E97G22000140004

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Stefano Savoia – e-mail stefano.savoia@unimore.it

1. Piattaforma telematica

1.1 La piattaforma di negoziazione

L'utilizzo della piattaforma telematica è subordinato alla registrazione dell'anagrafica dell'operatore economico ai fini di ottenere le credenziali per accedere all'Area Riservata del Portale Appalti ove sono disponibili le funzionalità di interazione con la Stazione Appaltante.

I requisiti e le modalità tecniche per la registrazione, l'accesso e l'utilizzo della piattaforma telematica sono descritti nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti” reperibile al seguente indirizzo https://unimore.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp

Attraverso l'utilizzo delle credenziali di accesso, gli Operatori interessati potranno accedere alla loro Area Riservata ed inviare la loro offerta.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei Manuali e Istruzioni di utilizzo della Piattaforma, reperibili nella sezione "Informazioni" della Piattaforma medesima.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei Manuali e Istruzioni di utilizzo della Piattaforma, reperibili nella sezione "Informazioni" della Piattaforma medesima, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - I. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - II. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - III. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio di "Assistenza operatori economici" disponibile nella sezione Informazioni della piattaforma uBuy sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 - 13:00 e dalle 14:00 - 17:30).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIAIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di Gara GUUE;

- b) Disciplinare di Gara telematica e relativi allegati;
- c) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- d) Schema di Contratto;
- e) Progetto Esecutivo elaborato ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs 36/2012 e dell'allegato I.7 al codice

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla Piattaforma elettronica UBuy:

<https://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/gare/procedure-in-corso-sulla-piattaforma-elettronica-dellateneo.html>

La documentazione tecnica è accessibile gratuitamente, per via elettronica, al seguente link

<https://drive.google.com/file/d/14ZvJWz-HWHsb6tGa2flkN7MHNlqiiTcJ/view?usp=sharing>

2.2 CHIARIMENTI

Gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara entro il termine di 10 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte della presente procedura, ovvero entro il **11/09/2024** alle ore **13:00** esclusivamente attraverso la sezione COMUNICAZIONI della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno rese dalla Stazione Appaltante nel termine di cui all'art. 88 comma 3 del Codice, anche in unica soluzione, ovvero entro il **13/09/2024** alle ore **18:00** mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma – sezione “Comunicazioni”.

Si invitano gli operatori economici a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono unicamente tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sola sezione Comunicazioni. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le ulteriori comunicazioni relative alla presente procedura di gara - quali, per esempio, l'attivazione del soccorso istruttorio, del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, la richiesta di offerta migliorativa e/o eventuale sorteggio - avvengono attraverso la Piattaforma. È pertanto onere degli operatori economico monitorare costantemente la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'operatore economico ausiliato si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di restauro scientifico e riuso in residenza per studenti universitari dell'edificio San Barbana a Modena.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto l'unicità dell'appalto non permette la suddivisione in lotti. La mancata suddivisione in lotti dell'appalto è motivata dalla tipologia di lavori di cui trattasi, che rende funzionale disporre di un unico operatore economico nell'ottica della semplificazione e della economicità del procedimento, attesa anche l'unicità complessiva che caratterizza i lavori in oggetto.

Per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta si rimanda al testo del Capitolato Speciale di Appalto e al Capitolato prestazionale.

Relativamente alla progettazione esecutiva si specifica quanto segue: l'appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo dei lavori. L'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto fattibilità tecnica ed economica e a quanto offerto in sede di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge.

L'appalto di cui trattasi sarà svolto nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con D.M. 23 Giugno 2022 n.183) e dei Principi Regolamento UE 2021/241 Do Not Significant Harm (DNSH) Guida Operativa allegata alla circolare 30/12/2021 n. 32.

n.	Descrizione lavori prestazioni	CPV	Importo
1	Lavori di restauro	454541000-5	2.715.773,00 €
2	Servizio di progettazione di edifici	71221000-3	80.635,08 €
A) Importo soggetto a ribasso			2.796.408,08 €
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			87.085,00 €
A) + B) Importo complessivo a base di gara			2.883.493,08 €

Sono ricomprese nell'appalto:

A) La progettazione esecutiva

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto nel rispetto della Parte IV del libro 1 del Codice dei contratti (art. 41-47) sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica posto a base di gara nonché nel rispetto delle condizioni di Offerta e di contratto nonché di tutte le leggi norme e regolamenti vigenti in materia che l'Offerente deve rispettare per la presentazione dell'Offerta, oltre al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

La progettazione esecutiva sarà sottoposta a **verifica** ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti.

Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica posto a base di gara costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

Il corrispettivo da porre a base di gara è stato sulla base dei seguenti parametri generali (come previsto dal DM 17/06/2016 e D. Lgs. 36/2023 e dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n 36)

Totale	65.065,02 €
Spese forfettarie nella misura del 23,68%	15.570,06 €
Totale	80.635,08 €

Il dettaglio del calcolo dei corrispettivi è allegato all'elaborato 82-SBA_PFTE_AM_SP_CPR Capitolato Prestazionale.

Ai sensi dell'art 2 comma 5 dell'allegato I.13 del codice, tenuto conto dell'obbligo di procedere con l'adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.), è stato previsto un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori.

- B) **L' esecuzione di tutti i lavori**, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo approvato con le relative verifiche e gli allegati

L'esecuzione dei lavori inerenti le seguenti categorie ai sensi dell'art. 2 dell'allegato II.12 al Codice:

	IMPORTO LAVORI				Col. b)	
	Colonna a)	Colonna c)			CLASSIFICA	% mano d'opera
	IMPORTO LAVORI	IMPORTO OPERE DI SICUREZZA	TOTALE			
OG 2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	1.641.582,00 €	52.639,59 €	1.694.221,59 €		III BIS	47,36%
OS 30 – Impianti interni elettrici	643.500,00 €	20.634,71 €	664.134,71 €		III	32,68%

OS 3 – Impianti idrico sanitari	207.495,00 €	6.653,61 €	214.148,61 €	I	22,62%
OS 28 – Impianti termici e di condizionamento	223.196,00 €	7.157,09 €	230.353,09 €	I	22,41%
TOTALE	2.715.773,00 €	87.085,00 €	2.802.858,00 €		39,94 %

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, Allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023, “La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara” e pertanto per eseguire i lavori l'operatore economico dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione.

Ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, allegato II.12 al Codice il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Non sono soggetti a ribasso i costi relativi alla sicurezza pari a euro **87.085,00**

Non sono altresì soggetti a ribasso, i costi per la manodopera stimati pari ad euro **1.084.699,45**

Resta tuttavia ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera

3.1 CONTRATTI COLLETTIVI APPLICABILI

3.1.1 Progettazione

Ai sensi dell'art. 11 c.2 del D.Lgs. n. 36/2023 si ritiene di indicare che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto di progettazione esecutiva sia quello del settore “progettazione e restauro”.

3.1.2 Esecuzione lavori

Ai sensi dell'art. 11 c.2 del D.Lgs. n. 36/2023 si indicano i contratti collettivi applicabili agli operai delle aziende industriali e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono i lavori.

In particolare, trovano applicazione

Settore EDILE

F012 - “CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative ANCE; LEGACOOP Produzione e Servizi; CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi; AGCI Produzione e Lavoro FENEAL UIL; FILCA CISL; FILLEA CGIL”

F015 - “CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini ANAEPA CONFARTIGIANATO EDILIZIA; CNA COSTRUZIONI; FIAE CASARTIGIANI; CLAAI EDILIZIA FENEAL UIL; FILCA CISL; FILLEACGIL”

F018 - “CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini CONFAPI ANIEM FENEAL UIL; FILCA CISL; FILLEA CGIL”

Settore INSTALLAZIONE IMPIANTI

C011 - “CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti FEDERMECCANICA; ASSISTAL; CONFINDUSTRIA FIM CISL; CISL; FIOM CGIL; CGIL; UILM UIL;UIL”

C030 - “CCNL Area Meccanica CONFARTIGIANATO Autoriparazione; CONFARTIGIANATO Metalmeccanica di Produzione; CONFARTIGIANATO Impianti; CONFARTIGIANATO Orafi; CONFARTIGIANATO Odontotecnici; CONFARTIGIANATO Restauro; CNA Produzione; CNA Installazione e Impianti; CNA Servizi alla comunità/Autoriparatori; CNA Artistico e tradizionale; CNA Benessere e Sanità SNO; CASARTIGIANI; CLAAI FIOM CGIL; FIM CISL; UILM UIL”

C018 - “CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti UNIONMECCANICA CONFAPI FIM CISL; FIOM CGIL; UILM UIL”

C01A - “PMI Settore metalmeccanico ed installazione impianti CONFIMI IMPRESA MECCANICA FIM CISL; UILM UIL”

C016 - “addetti delle aziende cooperative metalmeccaniche LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI; CONFOPERATIVE LAVORO E SERVIZI; AGCI PRODUZIONE E LAVORO FIM CISL; FIOM CGIL; UILM UIL”

In alternativa trova applicazione il CCNL per i dipendenti di imprese di restauro di Beni Culturali

3.2 FINANZIAMENTO

Il contratto è finanziato mediante fondi della stazione appaltante e Ministeriali (MUR DM_1488- 23)

Il presente bando non vincola l'Università la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa o di diverse valutazioni insindacabili da parte dei concorrenti, si riserva di annullare o revocare la procedura, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno, senza che i concorrenti e gli offerenti abbiano niente a pretendere a titolo di danno, indennizzo, rimborso o per qualsivoglia altro titolo o ragione per il fatto di aver presentato domanda e/o offerta.

Non si darà corso all'affidamento in caso di revoca del finanziamento, a qualunque causa tale revoca sia dovuta.

3.3 OBBLIGHI SPECIFICI

Il Progetto e l'Opera dovranno rispettare i principi di progettazione e realizzazione delle opere secondo i criteri del DNSH “Do No Significant Harm” ovvero dovranno soddisfare il principio di “*non arrecare danno significativo all'ambiente*”.

Inoltre l'obbligo del rispetto delle specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) Decreto Ministero della Transizione Ecologica 23/06/2022, specificatamente affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

Sono applicati i dispositivi:

- di cui all'articolo 47, cc 1,2,3,4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108
- di cui all'articolo 47, c. 4 per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108 rispettivamente derogato ai sensi dell'art 47 c. 7 del suddetto D.L. con determinazione del 2° Settore n. 659 del 06/06/2024 per l'occupazione femminile la quota minima è pari al 10% (vedi dichiarazione allegata)".

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La fase della progettazione esecutiva ha la durata di 90 giorni naturali, consecutivi e decorrenti dall'ordine di servizio emesso dal RUP, che potrà essere sottoscritto sotto riserve di legge, anche prima della stipula del contratto.

La fase della realizzazione dei lavori ha la durata di 655 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna emesso dalla Direzione Lavori, salvo diversa definizione del cronoprogramma che dovesse emergere dalla progettazione esecutiva

4.2 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

4.3.1 Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto di sensi dell'articolo 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4.3.2 Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, dei costi di costruzione/costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT indicati all'articolo 23 del capitolato.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai paragrafi che seguono.

Ai soggetti costituiti in forma plurisoggettiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. L'operatore economico che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili a un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche aggregazione di retisti”);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede a informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite propri consorziati e i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunito in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che gli altri operatori economici raggruppati/raggruppandi non siano assoggettati a una procedura concorsuale.

Avendo il presente affidamento ad oggetto un appalto integrato, i progettisti: possono essere presenti nell'organico del soggetto esecutore o essere presenti con le seguenti modalità:

Progettisti in raggruppamento temporaneo

Il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione è considerato di tipo verticale. In caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, od operatore economico di altra natura) deve presentare la domanda di partecipazione.

Progettisti incaricati

Qualora il concorrente decida di avvalersi di un progettista senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto è stipulato esclusivamente l'Università e l'operatore economico stesso. Il concorrente che intenda avvalersi di progettisti esterni per lo svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria, è tenuto ad indicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di ammissione, dichiarando che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore economico qualificato o più operatori tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo.

A tal fine ciascuno degli operatori economici incaricati della progettazione dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal disciplinare di gara.

Gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria in quanto mandanti del RTI o in quanto incaricati dal concorrente sono gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati dall'articolo 66 del codice dei contratti:

- a) Liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) Società di professionisti;
- c) Società di ingegneria;
- d) Prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti- stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura;
- f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera e) anche se non ancora costituiti.

L'operatore economico deve garantire la presenza di un geologo in una delle seguenti forme:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito "FVOE").

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la propria affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96 comma 6 del D.Lgs. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6, del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una causa di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale tramite FVOE. L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di seguito indicati, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In caso di ritardi nell'acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti dovuti a malfunzionamenti del FVOE, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di richiederne la produzione tramite Piattaforma.

7.1 Requisiti di idoneità professionale per l'esecutore dei lavori

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri comunicano alla Stazione Appaltante caricando nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 Requisiti di idoneità dei progettisti

Il soggetto indicato come progettista deve essere in possesso dei requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui di cui all'allegato II.11 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

La progettazione esecutiva deve essere eseguita da professionisti che dispongono dei necessari requisiti speciali, diversificati in ragione delle diverse attività/prestazioni/progettazioni da eseguire.

Il/i progettista/i deve/ono essere in possesso di tutti i requisiti, che si intendono essenziali ed imprescindibili ai fini dell'ammissione alla gara.

Ciascun progettista/gruppo di progettisti dovrà quindi presentarsi nella forma che riterrà più adeguata, garantendo di disporre al momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata dell'esecuzione (in caso di aggiudicazione a suo favore) della dotazione minima di personale tecnico qualificato, come dettagliato di seguito.

Le professionalità minime richieste per l'espletamento del servizio oggetto di appalto sono indicate nella tabella di seguito riportati:

- a) architetto esperto in opere architettoniche;
- b) ingegnere o architetto esperto in strutture;
- c) ingegnere o architetto e tecnico abilitato esperto in impiantistica;

- d) tecnico tra quelli previsti dalla vigente normativa, esperto in aspetti antincendio ed iscritto nell'apposito elenco del Ministero dell'Interno,
- e) ingegnere o architetto e tecnico abilitato esperto in gestione dell'energia (EGE 11339);
- f) geologo.
- g) BIM Manager;
- h) coordinatore per la sicurezza abilitato ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008.

Pr il dettaglio si rinvia all'articolo 5 del capitolato prestazionale.

7.3 Requisiti per i raggruppamenti temporanei di progettisti:

Ai sensi dell'art. 66, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente dovrà indicare:

- i professionisti, con indicazione dall'albo professionale di appartenenza e delle rispettive qualifiche professionali, preposti a svolgere le singole attività oggetto di progettazione;
- la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016. Anche il giovane professionista deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale sopra previsti in relazione all'attività che andrà a svolgere ma dovrà essere abilitato all'esercizio della professione.

Il requisito di iscrizione all'Albo deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Tutti i professionisti devono possedere i requisiti di ordine generale previsti agli artt. 94, 95 e 97 del D. Lgs.36/2023.

7.4 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale per esecuzione dei lavori

Il concorrente deve essere in possesso di attestazione SOA per le categorie e le qualifiche indicate di seguito

	IMPORTO LAVORI	IMPORTO OPERE DI SICUREZZA	TOTALE	CLASSIFICA
OG 2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	1.641.582,00 €	52.639,59 €	1.694.221,59 €	III BIS
OS 30 – Impianti interni elettrici	643.500,00 €	20.634,71 €	664.134,71 €	III

OS 3 – Impianti idrico sanitari	207.495,00 €	6.653,61 €	214.148,61 €	I
OS 28 – Impianti termici e di condizionamento	223.196,00 €	7.157,09 €	230.353,09 €	I
TOTALE	2.715.773,00 €	87.085,00 €	2.802.858,00 €	

Ai fini dell'ammissione alla procedura di gara i concorrenti singoli (imprese singole e consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c) e d), del Codice) dovranno autocertificare il possesso di attestazione SOA in corso di validità sia nella categoria prevalente sia nella categoria scorporabile per i rispettivi importi (art.2 allegato II.12 al Codice).

Per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea, o in Paesi Terzi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP), il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'allegato II.12 verrà accertato, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attestano la conformità al testo originale in lingua madre.

7.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE per esecuzione dei lavori

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

7.6 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili per esecuzione dei lavori

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I consorzi di cooperative e di artigiani di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

7.7 Requisiti di capacità economico finanziaria per la progettazione

- A. Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura** relativo agli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo pari a euro **161.000,00**.

Tale requisito è richiesto ai sensi dell'art. 100 del Codice, al fine di garantire il possesso da parte dei concorrenti di adeguate capacità economiche e finanziarie, congruenti alle dimensioni dell'appalto, e di adeguate dimensioni della struttura, in relazione anche alla necessità di svolgimento del servizio in tempi brevi, al fine di dare corso ai lavori.

- B. Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad euro 1.500.000**

7.8 Requisiti di capacità tecnico professionale PER LA PROGETTAZIONE

- C. Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella** e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 Classi e categorie	D.M. 18/11/1971	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
E.03	I/c	I/b	1.641.582,00	2.462.373,00
IA.01	III/a	I/b	643.500,00	965.250,00
IA.02	III/b	I/b	207.495,00	311.242,50
IA.03	III/c	I/b	223.196,00	334.500,00

- D. Servizi “di punta” di ingegneria e di architettura** espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per

dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
E.03	I/c	1.641.582,00	984.949,20
IA.01	III/a	643.500,00	386.100,00

Per tutte le categorie suddette, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, non necessariamente di identica destinazione funzionale, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

7.9 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei di progettisti

Requisito Fatturato Globale

Il requisito relativo al fatturato globale minimo deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisito Elenco Servizi

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto C in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale

Requisito Servizi di Punta

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale almeno un componente deve possedere il requisito dei due servizi "di punta" di cui al precedente punto D in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale

Infrazionabilità dei servizi "di punta"

Il requisito dei due servizi "di punta" relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento, ma ognuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.

Possesso requisiti nel complesso:

Nel complesso i suddetti requisiti dovranno essere posseduti:

- a. per i concorrenti qualificati per la sola esecuzione di lavori pubblici: mediante progettista associato (anche mediante raggruppamento temporaneo di progettazione) o indicato in sede di domanda di partecipazione, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 66 c. 1 del Codice;
- b. per i concorrenti qualificati per prestazioni di progettazione e costruzione di opere pubbliche per le categorie e classifiche relative ai lavori della presente gara: mediante progettista associato (anche mediante raggruppamento temporaneo di progettazione) o indicato in sede di domanda di partecipazione, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff tecnico di progettazione

8. AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo od associato, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale ovvero per migliorare la propria offerta (articolo 104 del Codice).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dell'iscrizione alla Camera di commercio e/o al registro professionale.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti al paragrafo 6 del presente disciplinare;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale previsti al paragrafo 7 del presente disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, mediante apposita dichiarazione, verso l'operatore economico ausiliato che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati, a pena di nullità, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente è altresì tenuto a specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta e, al ricorrere dell'ipotesi di cui all'art. 104, comma 2, del Codice, allega la certificazione SOA necessaria all'acquisizione del requisito di partecipazione mancante. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto di avvalimento.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti (art.104 c.12 del Codice).

In tal caso il contratto di avvalimento e la dichiarazione circa le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria sono allegati all'offerta tecnica e non inseriti nella documentazione amministrativa.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e

il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto di avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15, del Codice, la Stazione Appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine non superiore a dieci giorni per indicare un'altra ausiliaria idonea, purché la sostituzione non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico concorrente. In caso di mancato rispetto del termine, la Stazione Appaltante esclude l'operatore economico concorrente.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante consente all'operatore economico concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al Responsabile del Progetto, il quale richiede per iscritto all'operatore economico concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Entro tale termine, l'operatore economico concorrente deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico concorrente dalla procedura.

9. SUBAPPALTO

9.1 Subappalto Lavori

Il concorrente indica nel DGUE le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

E' ammesso il subappalto per le categorie scorporabili non possedute in proprio dall'operatore economico partecipante, purché i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti siano posseduti con riferimento alla categoria prevalente. In tal caso il subappalto **dovrà** essere indicato espressamente nell'apposita sezione del DGUE. (art.30 c.1 allegato II.12)

E' ammesso il subappalto per le attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, c. 53, della L. 190/2012, qualora l'operatore economico non sia in possesso dell'iscrizione nella White List, purché la relativa iscrizione sia posseduta dall'operatore economico subappaltante.

Nei restanti casi è facoltà dell'operatore economico ricorrere al subappalto indicandone l'intenzione nell'apposita sezione del DGUE.

Ove risulti, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l'operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all'approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 7, del Codice, l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 10, del Codice l'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al capo II del Titolo IV della Parte V.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'articolo 119 comma 11 del Codice.

9.2 Subappalto Progettazione

Per l'attività di progettazione l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

Qualora gli operatori economici intendessero eseguire un sopralluogo dovranno provvedere a comunicare l'intenzione entro e non oltre 26/08/2024 esclusivamente attraverso la sezione COMUNICAZIONI della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

L'Università provvederà a comunicare all'operatore economico data e ora del sopralluogo con congruo anticipo.

La mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 74.669,86. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, tramite PAgoPA previa emissione da parte dell'Amministrazione di avviso di pagamento.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia ovvero indicando modalità di verifica telematica delle garanzie fideiussorie alternative ed equipollenti.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193; avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- d. prevedere espressamente:

- I. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - II. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - III. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- e. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a.** Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b.** Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c.** Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 14001 – Sistemi di gestione ambientale; Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009; UNI ISO 45001 – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 recante Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

14. TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTA

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **20/09/2024** a pena di irricevibilità

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 70 MB per singolo file.

15. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel documento Guida alla presentazione di Offerte Telematiche reperibile al seguente link

https://unimore.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=BI3MAOTXIV9B4PM8FVMSWQBFXW76WB7B di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni da rendersi sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

17. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma nella sezione "Documenti e atti" – Area "Documenti richiesti ai concorrenti" – voce "Busta Documentazione Amministrativa", per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione - Allegato A
2. Dichiarazioni progettisti – Allegato A.1
3. DGUE
4. Garanzia provvisoria
5. ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo. In alternativa il concorrente può inserire il numero seriale del contrassegno all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.
6. [Eventuale] procura
7. [Eventuale] dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

8. [Eventuale] documentazione in caso di avvalimento

17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al co. 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove

presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente link <https://www.unimore.it/ateneo/Regolamento.html?cat=30> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di Modena
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- d. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

17.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a

partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

17.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

17.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - I. copia del contratto di rete
 - II. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - III. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - I. copia del contratto di rete
 - II. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

18. DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica in Piattaforma nella sezione "Documenti e atti" – Area "Documenti richiesti ai concorrenti" – voce "Busta offerta tecnica", a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **Modulo Offerta** tecnica generato automaticamente dal sistema contenente “Informazioni riepilogative dell’offerta tecnica”.

La parte relativa ai Criteri di valutazione andrà compilata facendo un mero rinvio alla Relazione Tecnico-illustrativa di cui al successivo punto

- b) **Relazione Tecnico-illustrativa** dove saranno raccolte le descrizioni di ciò che l’Operatore Economico intende offrire con riferimento ai criteri tecnici di valutazione riportati nel seguito. La relazione tecnico-illustrativa dovrà essere suddivisa in capitoli che illustrano i criteri e sub-criteri di valutazione, in particolare :

Punto 1 : La documentazione richiesta deve essere predisposta in massimo n. 4 facciate in formato A4 con 40 righe per ciascuna delle pagine, con carattere Times New Roman, dimensione 12 (sono esclusi da tale computo organigramma e curricula).

Punto 2: La documentazione richiesta deve essere predisposta in massimo n. 4 facciate in formato A4 con 40 righe per ciascuna delle pagine, con carattere Times New Roman, dimensione 12 (sono esclusi da tale computo schede tecniche/immagini a supporto dei prodotti/soluzioni offerti).

Punto 3: La documentazione richiesta deve essere predisposta in massimo n. 2 facciate in formato A4 con 40 righe per ciascuna delle pagine, con carattere Times New Roman, dimensione 12 (sono esclusi da tale computo organigramma, curricula e copia dei certificati posseduti).

Punto 4: La documentazione richiesta deve essere predisposta in massimo n. 2 facciate in formato A4 con 40 righe per ciascuna delle pagine, con carattere Times New Roman, dimensione 12 (sono esclusi da tale computo copia dei certificati posseduti).

La dimensione massima ammessa per il documento è da intendersi tassativa; nel caso in cui le predette dimensioni non vengano rispettate la Commissione non attribuirà alcun punteggio all’Offerta tecnica per la parte eccedente il massimo consentito.

- c) **Tavola riepilogativa delle migliorie proposte**, per il solo punto 2 è richiesta una tavola grafica riepilogativa in formato massimo A2, con l’illustrazione delle migliorie offerte e loro localizzazione, e il computo metrico di confronto fra il progetto posto a base di gara e le migliorie proposte. Le eventuali migliorie non dovranno alterare le caratteristiche dell’opera e devono rimanere nell’ambito delle aree previste a progetto.

- d) **Computo metrico delle migliorie proposte**. Le eventuali migliorie non dovranno alterare le caratteristiche dell’opera e devono rimanere nell’ambito delle aree previste a progetto. In caso di discordanza fra gli elaborati (relazione tecnica generale e tavola grafica riepilogativa) farà fede quanto indicato nel computo metrico. Il computo non potrà contenere alcun riferimento di tipo economico.

- e) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento
- f) **Modulo Riservatezza Offerta Tecnica** – Allegato B L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub- criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 20.1 i seguenti elementi

1. PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE – max punti 20

Il presente elemento di valutazione riguarda l'adeguatezza del gruppo di progettazione e la valutazione della professionalità ed esperienza dei membri del gruppo di progettazione.

La documentazione richiesta deve essere predisposta in massimo n. 4 facciate in formato A4 con 40 righe per ciascuna delle pagine, con carattere Times New Roman, dimensione 12 (sono esclusi da tale computo organigramma e curricula).

1.1 Progettazione di interventi analoghi – max punti 10

Con riferimento ai progettisti del proprio staff o ai progettisti incaricati, il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare DUE servizi di ingegneria e architettura significativi svolti, affini alle opere oggetto di incarico.

Per ciascun servizio presentato, dovrà essere riportata una descrizione sintetica dell'intervento che renda conto di:

- descrizione del servizio e grado di affinità con le opere in appalto;
- committente/stazione appaltante;
- localizzazione dell'intervento;
- importo dei lavori;
- in caso di incarichi svolti in raggruppamento con altri operatori riportare la quota parte di prestazioni svolte con la relativa specificazione delle attività effettivamente compiute e indicazione del ruolo svolto (progettista, DL, CSP, CSE, ecc.);
- periodo e tempi di esecuzione del servizio.

Saranno preferite le offerte che risulteranno più affini e comparabili all'intervento oggetto di gara, dal punto di vista della affinità con l'oggetto di gara, rilevanza economica, delle tempistiche di realizzazione e delle lavorazioni da eseguirsi.

1.2 Organizzazione del gruppo di progettazione – max punti 10

Descrizione della struttura organizzativa e dei membri del gruppo di progettazione corredata dai curricula dei membri e relativo organigramma. Dovranno essere esplicitate le professionalità impiegate, i relativi ruoli e si dovrà evincere l'esperienza maturata da ciascun membro del gruppo di progettazione.

2. PROPOSTE TECNICHE MIGLIORATIVE – max punti 35

Il presente elemento di valutazione riguarda le proposte tecniche migliorative da sviluppare in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, anche in riferimento alle tempistiche di esecuzione dei lavori.

La documentazione richiesta deve essere predisposta in massimo n. 4 facciate in formato A4 con 40 righe per ciascuna delle pagine, con carattere Times New Roman, dimensione 12 (sono esclusi da tale computo schede tecniche/immagini a supporto dei prodotti/soluzioni offerti). In aggiunta è richiesta una tavola grafica riepilogativa in formato massimo A2, con l'illustrazione delle migliorie offerte e loro localizzazione, e il computo metrico di confronto fra il progetto posto a base di gara e le migliorie proposte. Le eventuali migliorie non dovranno alterare le caratteristiche dell'opera e devono rimanere nell'ambito delle aree previste a progetto. In caso di discordanza fra gli elaborati (relazione e tavola grafica riepilogativa) farà fede quanto indicato nel computo metrico.

2.1 Miglioramento delle stratigrafie dell'isolamento termico – max punti 25

Studio e proposta di soluzioni migliorative delle stratigrafie dell'isolamento termico applicato alle pareti per scongiurare la formazione di condensa interstiziale in tutti i mesi dell'anno, nel rispetto delle dimensioni minime dei locali, come previsto da PFTE dei rapporti aero-illuminanti. Il concorrente è tenuto ad esplicitare, oltre alle caratteristiche tecniche dei materiali offerti, l'ubicazione ed estensione di posa degli stessi.

2.2 Miglioramento delle modalità di esecuzione dei lavori e mitigazione degli effetti delle lavorazioni – max punti 5

Proposte migliorative riguardanti le modalità di esecuzione dei lavori che minimizzino gli impatti e i disagi per i lavoratori e assicurino un effettivo e puntuale riscontro delle condizioni di sicurezza, regolarità e legalità dei lavori, con riguardo anche ai processi e criteri di esecuzione, ai macchinari, alle tecnologie impiegate. Verranno inoltre valutate, soluzioni atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni sull'ambiente circostante con particolare riferimento all'impatto acustico, all'emissione di polveri e alle interferenze con la viabilità.

2.3 Riduzione dei tempi di esecuzione– max punti 5

Verrà assegnato un punteggio premiale al concorrente che offrirà una riduzione del tempo di esecuzione dei lavori, espressa in giorni, nella misura ammissibile di 60 giorni. Il punteggio verrà calcolato tramite interpolazione lineare, assegnando un punteggio pari a 0 a chi non offre riduzione e un punteggio pari a 5 a chi offre 60 giorni.

3. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELL'IMPRESA – max punti 10

Il presente elemento di valutazione riguarda la struttura organizzativa che il concorrente intende mettere in campo per il raggiungimento degli standard di qualità dell'intervento nei tempi previsti dalla Stazione Appaltante.

La documentazione richiesta deve essere predisposta in massimo n. 2 facciate in formato A4 con 40 righe per ciascuna delle pagine, con carattere Times New Roman, dimensione 12 (sono esclusi da tale computo organigramma, curricula e copia dei certificati posseduti).

3.1 – Organigramma di cantiere – max punti 5

Descrizione della struttura organizzativa del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori corredata dai curricula delle figure più significative e relativo organigramma. Dovranno essere esplicitate le professionalità impiegate, i relativi compiti e funzioni, con illustrazione delle squadre operative che il concorrente intende mettere in campo per la fase di realizzazione dei lavori.

3.2 – Possesso della certificazione UNI ISO 45001 – max punti 3

Possesso della certificazione secondo UNI ISO 45001 del sistema di gestione aziendale per la sicurezza.

A verifica del criterio, l'operatore economico allega i certificati in corso di validità. In caso di concorrente plurisoggettivo, il punteggio premiale verrà assegnato soltanto se la certificazione è posseduta almeno dal soggetto, o da tutti i soggetti, che posseggono la categoria prevalente.

La mancata allegazione dei certificati comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a zero.

3.3 – Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022 – max punti 2

Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022, di cui all'art. 46-bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna D.L. 198/2006.

A verifica del criterio, l'operatore economico allega i certificati in corso di validità. In caso di concorrente plurisoggettivo, il punteggio premiale verrà assegnato soltanto se la certificazione è posseduta almeno dal soggetto, o da tutti i soggetti, che posseggono la categoria prevalente.

La mancata allegazione dei certificati comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a zero.

4. CRITERI CAM – max punti 5

Il presente elemento di valutazione riguarda le proposte migliorative sotto l'aspetto della sostenibilità ambientale dell'opera nel rispetto delle prescrizioni minime di cui al D.M. 23 giugno 2022, sui Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori in funzione delle caratteristiche degli interventi previsti nel progetto posto a base di gara, con particolare riguardo agli aspetti che seguono.

La documentazione richiesta deve essere predisposta in massimo n. 2 facciate in formato A4 con 40 righe per ciascuna delle pagine, con carattere Times New Roman, dimensione 12 (sono esclusi da tale computo copia dei certificati posseduti).

4.1 – Qualifica dei progettisti 17024 – max punti 2

Presenza nel gruppo di progettazione di un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024, secondo 2.7.1 del D.M. 23/06/2022. A verifica del criterio, l'operatore economico allega i certificati in corso di validità.

La mancata allegazione dei certificati comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a zero.

4.2 – Possesso della certificazione UNI ISO 14001 – max punti 3

Sarà attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestione degli aspetti ambientali dell'intero processo attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE). 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, secondo 3.2.1 del D.M. 23/06/2022.

A verifica del criterio, l'operatore economico allega i certificati in corso di validità. In caso di concorrente plurisoggettivo, il punteggio premiale verrà assegnato soltanto se la certificazione è posseduta almeno dal soggetto, o da tutti i soggetti, che posseggono la categoria prevalente.

La mancata allegazione dei certificati comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a zero.

19. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma nella sezione "Documenti e atti" – Area "Documenti richiesti ai concorrenti" – voce "Busta Offerta Economica".

L'offerta economica firmata deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

Modulo Offerta Economica generato automaticamente dal sistema contenente:

- Il ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara per le **prestazioni di progettazione**, al netto di oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA esclusa, riportato in **cifre**. Verranno prese in considerazione fino a nr. 3 cifre decimali;
- Il ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara per le **prestazioni di progettazione**, al netto di oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA esclusa, riportato in **lettere**.
- Il ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara per **l'esecuzione dei lavori**, al netto di oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA esclusa, riportato in **cifre**. Verranno prese in considerazione fino a nr. 3 cifre decimali;
- Il ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara per **l'esecuzione dei lavori**, al netto di oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA esclusa, riportato in **lettere**.
- La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- La stima dei costi della manodopera.

All'offerta economica devono essere allegati i seguenti documenti:

- **Lista dettaglio migliorie** - Allegato C–contenente max n. 5 pagine, in cui il concorrente dovrà quantificare il valore economico delle migliorie proposte in sede di offerta tecnica.
- **Le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo.**
- **Un documento che illustri le modalità con le quali è stato calcolato il costo della manodopera.** In relazione ai "costi medi orari del lavoro per il personale dipendente", il concorrente deve confermare che intende applicare al proprio personale il costo medio orario di cui alle tabelle come determinate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che deve allegare. In caso di costi medi orari inferiori alle stesse tabelle, debbono essere fornite opportune giustificazioni a corredo della scelta adottata. Inoltre dalla relazione deve emergere la coerenza del calcolo del costo della manodopera con il

personale offerto in sede di offerta tecnica (espresso in FTE), in relazione al personale per il governo della commessa, al personale operativo e al personale per il supporto gestionale.

La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70 Punti
Offerta economica	30 Punti
TOTALE	100 Punti

20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell'offerta tecnica

n.	Criteri di valutazione	Punti max		Sub criteri di valutazione	Punti Max D	Punti Max T
1	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE	20	1.1	Progettazione di interventi analoghi	10	
			1.2	Organizzazione del gruppo di progettazione	10	
2	PROPOSTE TECNICHE MIGLIORATIVE	35	2.1	Miglioramento delle stratigrafie dell'isolamento termico	25	
			2.2	Miglioramento delle modalità di esecuzione dei lavori e mitigazione degli effetti delle lavorazioni	5	
			2.3	Riduzione dei tempi di esecuzione		5

3	MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELL'IMPRESA	10	3.1	Organigramma di cantiere	5	
			3.2	Possesso della certificazione UNI ISO 45001		3
			3.3	Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022		2
4	CRITERI CAM	5	4.1	Qualifica dei progettisti 17024		2
			4.2	Possesso della certificazione UNI ISO 14001		3

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore a **40/100** rispetto al punteggio massimo attribuibile di 70/100.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 20.4.

20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

L'assegnazione del punteggio tecnico avverrà mediante attribuzione discrezionale, da parte di ogni singolo Commissario, di un coefficiente variabile da 0 a 1 per ogni singolo elemento di valutazione (sub-criterio). La Commissione potrà definire autonomamente il metodo di valutazione delle proposte progettuali che ritiene più opportuno, attribuendo punteggi con una o più cifre decimali e assegnando corrispondenti giudizi, di cui di seguito si riporta un'indicazione: 1 = eccellente riscontro, 0.8 = buon riscontro, 0.6 = sufficiente riscontro, 0.4 = insufficiente riscontro, 0.2 = scarso riscontro, 0 = nessun riscontro/ proposta del tutto inadeguata.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

20.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi

	Punteggio massimo
Ribasso offerto sul prezzo a base d'asta relativo al servizio di progettazione	5 punti
Ribasso offerto sul prezzo a base d'asta relativo all'importo lavori	25 punti

Ribasso offerto sul prezzo a base d'asta relativo al servizio di progettazione

La modalità di calcolo sarà quella del metodo lineare secondo quanto previsto dal capitolo IV “la valutazione degli elementi quantitativi” delle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n 50, recanti “Offerta Economicamente più vantaggiosa”, approvate dal consiglio dell’Autorità Nazionale di Vigilanza con Delibera n.1005, del 21 settembre 2016

$$Pe_{pa} = R_a / R_{max}$$

dove:

R_a = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

R_{max} = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente

Il Punteggio economico definitivo verrà calcolato riportando a 10 il punteggio economico preliminare migliore e adeguando gli altri proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$Pe_a = (Pe_{pa} / Pe_{pmax}) * 5$$

dove:

Pe_a = è il punteggio economico definitivo dell’Impresa “a”

Pe_{pa} = è il punteggio economico preliminare dell’Impresa “a”

Pe_{pmax} = è il punteggio economico preliminare massimo attribuito.

Ribasso offerto sul prezzo a base d’asta relativo all’importo lavori

La modalità di calcolo del punteggio economico sarà quella del metodo cosiddetto non lineare secondo quanto previsto dal capitolo IV “la valutazione degli elementi quantitativi” delle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n 50, recanti “Offerta Economicamente più vantaggiosa”, approvate dal consiglio dell’Autorità Nazionale di Vigilanza con Delibera n.1005, del 21 settembre 2016.

$$Pe_{pa} = (R_a / R_{max})^\alpha$$

dove:

R_a = ribasso percentuale unico offerto dal concorrente “a”;

R_{max} ribasso percentuale massimo offerto

α è un coefficiente posto pari a 0.20

Il Punteggio economico definitivo verrà calcolato riportando a 25 il punteggio economico preliminare migliore e adeguando gli altri proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$Pe_a = (Pe_{pa} / Pe_{pmax}) * 25$$

dove:

Pe_a = è il punteggio economico definitivo dell’Impresa “a”

Pe_{pa} = è il punteggio economico preliminare dell’Impresa “a”

Pe_{pmax} = è il punteggio economico preliminare massimo attribuito.

Modello indicazione costo manodopera

L'indicazione del costo della manodopera è **SEMPRE OBBLIGATORIA** ed il modello è da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e caricare sulla piattaforma. In caso di OPERATORI RIUNITI NON ANCORA COSTITUITI, deve essere sottoscritto con firma digitale anche dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso di OPERATORI RIUNITI GIÀ COSTITUITI, può essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. Il documento deve essere caricato sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

Nel caso in cui l'operatore economico indichi, nel sopracitato modello, costi della manodopera inferiori rispetto a quelli previsti nei documenti di gara, il RUP procederà obbligatoriamente alla richiesta di giustificazioni e alla relativa valutazione prima dell'eventuale aggiudicazione

Norme per la compilazione dei documenti di offerta economica

- A pena di esclusione, non sono ammesse offerte al rialzo;
- Con riferimento agli oneri di progettazione, in applicazione della disciplina sull'equo compenso, sono ammessi ribassi esclusivamente sulle spese generali e accessorie corrispondenti a un **limite massimo pari a 23,68%**.

20.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

C_a = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Assegnati i coefficienti per ciascun sub criterio, si procede alla riparametrazione dei valori medi. Successivamente, si procede alla riparametrazione dei punteggi complessivi relativi a ciascun criterio. Infine, per ciascun concorrente, si procede alla somma dei punteggi relativi a ciascun elemento di valutazione e alla riparametrazione dei punteggi complessivi così ottenuti. Tutti i passaggi aritmetici saranno arrotondati alla terza cifra decimale.

In tal modo vengono riparametrati i punteggi dei sotto-criteri, successivamente vengono riparametrati i criteri, infine vengono riparametrati anche i punteggi complessivi dell'offerta tecnica.

La riparametrazione dovrà essere applicata anche ai punteggi dell'offerta economica.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **24/09/2024** alle **ore 12:00**.

Tale sessione, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni naturali e consecutivi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, ovvero il responsabile di fase qualora nominato, con l'eventuale supporto di apposito seggio di gara, procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo graduato anche il secondo in graduatoria ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 55 comma 2 del codice degli appalti, trattandosi di procedura di importo inferiore alle soglie europee, non si applica lo stand still.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e corredata di autenticazione notarile. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link <https://www.unimore.it/trasparenza/altricontenuti.html>

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.s mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'art. 24 - Privacy dell'Allegato D - Schema di contratto.